

Legge regionale 01 aprile 1996 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/04/1996

## **Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995.**

### **Art. 1**

*(Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995)*

1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995.

2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:

Qualifiche	importo mensile lordo dall'1 gennaio 1994	ulteriore importo mensile lordo dall'1 gennaio 1995
Commesso	90.000	46.500
Agente tecnico	97.000	52.250
Coadiutore-guardia	112.000	59.500
Segretario-maresciallo	130.000	71.917
Consigliere	144.000	86.167
Funzionario	158.000	104.250
Dirigente	169.000	136.917

3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità calcolate ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della medesima legge

regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

**4.** I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

**5.** I ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, afferenti il servizio prestato nel biennio 1991-1992 restano attribuiti al personale regionale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, nelle misure annue lorde fissate dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 8/1991.

**6.** Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

Qualifiche	Importi annui lordi
Commesso	297.000
Agente tecnico	343.700
Coadiutore-guardia	396.300
S e g r e t a r i o - maresciallo	494.000
Consigliere	620.000
Funzionario	795.800
Dirigente	1.168.400

(1)

**7.** Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/1987, e quinto comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, della legge regionale 53/1981.

**8.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione, nei confronti del personale regionale, il disposto di cui all'articolo 4 del DPR 30 giugno 1972, n. 423.

**9.** All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole << per l'anno 1993 >> sono sostituite dalle parole << dall'1 gennaio 1993 >>.

**10.** Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, è aggiunto il seguente punto:

<<- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute; >>.

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 6 da art. 31, comma 5, L. R. 31/1997

## **Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

**1.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

## **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.